

Cassazione civile, sez. lav. 15/06/1994 n. 5795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Diego	BENANTI	Presidente
"	Vincenzo	TREZZA	Consigliere
"	Marino Donato	SANTOJANNI	"
"	Ettore	GIANNANTONIO	Rel. "
"	Ugo	VITRONE	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

DE GASPERI PERICLE, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato G. Albarello, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

CORDIOLI BRUNO, elettivamente domiciliato in Roma Via Eleonora Pimentel 2 presso l'avvocato M. Costa che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato M. Barbato, giusta procura speciale in calce al controricorso.

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano del 22-11-91 - 9-12-91 R.G. N. 1698-91;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4-11-93 dal Consigliere Dr. Giannantonio;

uditi gli avvocati Albarello e Costa;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Carlo Chirico che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, il rigetto del 1° e 3° motivo e l'assorbimento del 4°.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 16 ottobre 1989 Pericle De Gasperi conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bressanone, quale giudice del lavoro, Bruno Cordioli. Assumeva che, sin dal 1972, aveva svolto attività di agente in Chiusa a favore dell'Agenzia Generale della SAI s.p.a. di Bressanone; che dal primo gennaio 1980 Bruno Cordioli, agente generale della SAI a Bressanone, lo aveva iscritto come agente monomandatario, mansione svolta sino al 31 marzo 1988, data in cui il contratto era stato risolto; che nel periodo dal 1° gennaio 1980 al 21 marzo 1988 egli aveva effettivamente svolto tutte le attività e le mansioni inerenti al mandato di agente per conto dell'Agenzia generale di cui era titolare il Cordioli; e che alla cessazione del rapporto egli non aveva percepito nè la percentuale sugli affari o sul portafoglio da lui acquisito e favore dell'agente, nè la indennità di liquidazione e di preavviso. Ciò posto chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento delle indennità di liquidazione e di preavviso e delle provvigioni per le mansioni da lui svolte di agente di fatto; ovvero alla remunerazione aggiuntiva in ragione dell'attività da lui prestata al di fuori delle sue mansioni contrattuali di sub-agente e alle spettanze di fine del rapporto di subagenzia.

Il convenuto si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Espletata l'istruttoria, con sentenza il Pretore respingeva le domande dell'attore e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto.

La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bolzano che, con sentenza depositata il 9 dicembre 1991, ha respinto l'appello proposto dal De Gasperi. Avverso la decisione del Tribunale il De Gasperi propone ricorso.

Bruno Cordioli resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1741 e segg. del codice civile, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta che il Tribunale, in modo assai sbrigativo e semplicistico, abbia respinto il secondo motivo di appello secondo cui al De Gasperi, anche se non gli poteva essere riconosciuta la qualità di agente di fatto, gli spettava comunque un compenso per le svariate attività svolte su incarico o, comunque, con la piena conoscenza dell'Agente generale; attività elencate specificamente nel ricorso e non compresa nel contratto di subagenzia stipulato con il Cordioli in data 23 dicembre 1971.

Il motivo è infondato.

Difatti, come ha affermato la giurisprudenza, il contratto di agenzia assicurativa si distingue dal contratto di subagenzia non già per un diverso contenuto, ma per la diversa persona del preponente: - l'agente è colui che promuove stabilmente la conclusione dei contratti per conto di un'impresa assicuratrice, il subagente, invece, per conto di un altro agente.

Nel caso in esame, il sub-agente De Gasperi agisce nei confronti dell'agente Cordioli sostenendo di avere svolto mansioni superiori per qualità e quantità a quelle previste nella lettera di nomina e sub-agente; e assume che, per il volume di affari e il numero degli assicurati, la subagenzia da lui gestita avrebbe dovuto essere considerata di fatto una agenzia vera e propria, di proporzioni, anzi, superiori alla media.

Senonché in tal modo il De Gasperi non tiene conto del fatto che il subagente può avere gli stessi poteri dell'agente e può concludere, anche direttamente, un volume di contratti assicurativi superiori a quelli conclusi dall'agente; che per potere invocare la figura di agente di fatto occorre provare di avere svolto, a favore dell'impresa assicuratrice, un'attività di carattere del tutto autonomo rispetto all'attività dell'agente; e che comunque tale figura di agente di fatto può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'impresa assicuratrice e non già nei confronti dell'agente che è stato esautorato.

Nei confronti di quest'ultimo, peraltro, il subagente potrebbe provare di avere svolto compiti superiori ai limiti previsti espressamente nel contratto di subagenzia e suscettibili di autonoma retribuzione.

Tuttavia il Tribunale ha escluso che di fatto il De Gasperi abbia svolto attività superiori ai limiti contrattualmente previsti e che, in particolare, abbia compilato e sottoscritto, se non come esattore del premio, le polizze assicurative.

Si tratta di un giudizio di merito adeguatamente e correttamente motivato e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1750 secondo comma e 1751 cod. civ., nonché il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta che il Tribunale abbia disconosciuto al De Gasperi il diritto all'indennità di fine rapporto e di preavviso, sostenendo che gli artt. 1750 e 1751 cod. civ. sono norme tipicamente derogabili e quindi inapplicabili alla fattispecie oggetto di causa perché derogate dall'accordo intercorso tra le parti in data 23 dicembre 1971.

Il motivo è fondato.

Come è noto, l'art. 1750 del codice civile riconosce all'agente il diritto a una indennità in sostituzione del termine di preavviso.

L'indennità non è espressamente prevista dalla legge N. 911 del 15 ottobre 1971, dalla direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 "sugli agenti commerciali indipendenti" e dal decreto legislativo 10 settembre 1991 N. 303 che, in esecuzione della legge delega 29 dicembre 1990 N. 428, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria.

Tuttavia essa svolge una funzione opportuna e anzi necessaria: - e cioè quella di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare alla parte receduta dal recesso senza preavviso. E pertanto la giurisprudenza e la dottrina ritengono che essa abbia carattere inderogabile e non possa essere esclusa da contrari accordi individuali o collettivi (Cass. 6 agosto 1977 N. 3592).

L'articolo 1751 del codice civile prevede, invece, l'indennità per lo scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente. La norma è stata modificata dalla legge 15 ottobre 1971 N. 911 che ha esteso il diritto all'indennità a ogni ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia, ma la modifica è venuta sostanzialmente meno a seguito della legge 10 settembre 1991 N. 303 che, in attuazione dell'art. 18 della direttiva comunitaria, ha escluso l'indennità nel caso di grave inadempienza da parte dell'agente o nel caso di dimissioni volontarie di quest'ultimo e, cioè, di dimissioni non dovute a età, infermità o malattia.

L'indennità svolge la necessaria, duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente. E pertanto la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che anch'essa, a differenza dell'indennità suppletiva di clientela, abbia carattere inderogabile (Cass. 11 novembre 1988 N. 6114; Cass. 26 aprile 1991 N. 4586), e il principio è stato accolto dalla legge 10 settembre 1991 N. 303 che, in attuazione dell'art. 19 della direttiva comunitaria, ha espressamente affermato che le disposizioni dell'art. 1751 cod. civ. sono inderogabili a danno dell'agente.

Deve pertanto ritenersi erronea la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui afferma che il disposto degli artt. 1750 e 1751 cod. civ. siano norme puramente dispositive e derogabili dalle parti; e che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di scioglimento del rapporto possono

essere escluse convenzionalmente dalle parti; e non ha alcun rilievo che l'esclusione sia stata prevista quale compenso per un più favorevole trattamento provvigionale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 del contratto collettivo 25 maggio 1939 nonché il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia disconosciuto il diritto del De Gasperi all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 5 del contratto collettivo 25 maggio 1939 per i produttori di assicurazioni affermando che egli aveva ricevuto l'incarico di subagente, cioè un incarico determinato e stabile per molti anni, e non l'incarico del produttore, ausiliario carente di stabilità e predeterminatezza. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che nel mondo economico moderno non c'è alcuna differenza sostanziale tra il subagente e il produttore.

Il motivo è infondato.

I produttori, o procacciatori di affari assicurativi, si distinguono dagli agenti, o dai subagenti, per la mancanza del carattere stabile e continuo della collaborazione e del diritto di esclusiva, anche quando sia stata determinata una zona di svolgimento dell'attività. Di conseguenza essi non hanno diritto al preavviso e alla indennità di risoluzione che presuppone la continuità e la stabilità della collaborazione e l'obbligo di svolgere un'attività promozionale, tipici del rapporto di agenzia (Cass. 29 novembre 1973 N. 3292).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione in relazione agli artt. 1750 e 1751 cod. civ., nonché il vizio di omessa, insufficiente e illogica motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia respinto l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 1750 e 1751 cod. civ. nel caso di derogabilità degli stessi e dell'art. 5 dell'accordo collettivo 25 maggio 1939 tra gli Agenti e i Produttori di Assicurazione nel caso che questa norma sia applicabile solo ai Produttori e non anche ai subagenti di assicurazioni. L'esame di questo motivo deve essere considerato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

Deve pertanto essere accolto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bressanone che, quale giudice di rinvio, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: - "L'indennità dovuta all'agente in sostituzione del periodo di preavviso e l'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia hanno carattere inderogabile e non possono essere escluse da contrari accordi collettivi o individuali".

Il Tribunale in sede di rinvio provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trento che provvederà anche in relazione alle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 4 novembre 1993 in Roma, nella camera di Consiglio della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.